

Atto n. 2397 di rep. n. 13551 di r.a.

STATUTO

CAPO I

NORME DI AMMISSIONE

ART. 1°) - La FONDAZIONE FIBBIONI L'AQUILA fondata per di-

sposizioni testamentarie dalle nobili signore Tedora ed

Agnese Fibbioni del 7 dicembre 1895 ed eretto già in Ente

morale con Regio Decreto 22 giugno 1899, è destinata ad ope-

rare interventi di natura umanitaria e caritativa a favore

di persone che versino in situazioni di particolare disagio

economico, sociale e morale;

ART. 2°) - Le opere di assistenza e beneficenza sono rivolte

prioritariamente a minori residenti nel territorio della

Provincia di L'Aquila ed in casi di particolare gravità, da

valutare volta per volta, tali interventi potranno essere

realizzati a favore di persone comunque bisognose, indipen-

dentemente dall'età, dal sesso e dalla loro residenza.

ART. 3°) - La Fondazione si propone di dare assistenza ai

bambini, agli adolescenti, alle ragazze-madri, ai giovani

figli di tossico-dipendenti, sieropositivi, detenuti, che

vivano in situazioni di particolare degrado economico-fami-


liare e sociale, anche attraverso la collaborazione con al-

tri Enti o Istituzioni di Assistenza operanti a livello re-

gionale e nazionale e con l'Autorità Giudiziaria preposta

alla tutela dei minori.

ART. 4°) - Per il perseguimento delle sue finalità, la Fon-



dazione può giovare del sostegno e della collaborazione di benefattori, pubblici e privati e di volontari che prestino gratuitamente la loro opera, in maniera singola o associata. Le iniziative di volontariato saranno concordate ed approvate dal Governatore, di concerto con la Giunta di Assistenza al fine di valutarne la conformità allo scopo perseguito dall'Ente.

ART. 5°) - Non è ammessa alcuna diversità di trattamento i beneficiari delle attività della Fondazione.

ART. 6°) - Nell'assunzione e gestione delle iniziative umanitarie e benefiche, la Fondazione deve informarsi a criteri di rigorosa economicità e provato fabbisogno, in conformità allo scopo perseguito dalla Fondazione medesima.

ART. 7°) - Gli interventi di sostegno cessano a seguito del venir meno della situazione di disagio e del reinserimento dell'assistito nel proprio contesto familiare e sociale, ovvero del collocamento dello stesso nel mondo del lavoro.

## CAPO II

### Educazione

ART. 8°) - A tutti i giovani assistiti sarà impartita una sana, morale, educazione cattolica e civile nonché l'eventuale istruzione scolastica fino al livello medio, anche allo scopo dell'avviamento professionale mediante singoli e temporanei investimenti.

ART. 9°) - Per l'insegnamento dell'educazione cattolica e

dei precetti di religione si provvederà anche con l'intervendo di un Padre spirituale; agli educandi sarà inculcato il rispetto all'autorità costituita ed alle leggi dello Stato.

ART. 10°) - Resta facoltativo il sostegno per l'istruzione nelle classi superiori, quando gli alunni vi si mostrassero disposti e fossero particolarmente meritevoli.


### CAPO III

#### SISTEMA AMMINISTRATIVO

ART. 11°) - A norma delle cennate disposizioni testamentarie, della sentenza della Corte di Appello dell'Abruzzo del menzionato Reale Decreto del 22 giugno 1899. l'Amministrazione della Fondazione verrà esercitata con titolo del Governatore dai successori del fu Duca Don Francesco Rivera, a norma delle seguenti disposizioni.

ART. 12°) - In mancanza o rinuncia del Governatore sarà chiamato sempre a succedergli il maggiore nato tra i discendenti maschi da maschi del nominato Duca Don Francesco Rivera di modo che si abbia la successione di erede in erede per agnazione.

ART. 13°) - In caso di totale estinzione degli eredi per agnazione, cioè dalla discendenza maschile del Duca Don Francesco Rivera, succederà progressivamente il maggiore nato fra i discendenti maschi e da maschi della prima figlia femmina del menzionato Duca Don Francesco Rivera.



Alla estinzione della discendenza maschile della detta prima figlia succederà col medesimo ordine la discendenza maschile della seconda figlia e così di seguito le discendenze maschili delle altre figlie femmine per ordine di età.

ART. 14°) - Se il chiamato a succedere all'Amministrazione non potesse, per ragioni di incapacità o incompatibilità leale o declinasse l'incarico, succederà l'altro chiamato che si troverà nella cennata condizione di maggiore età.

ART. 15°) - Al Governatore compete:

- a) deliberare i bilanci preventivi;
- b) approvare i conti annuali;
- c) formare i regolamenti interni;
- d) nominare il personale direttivo, di assistenza ed inserviente e quello dell'Amministrazione;
- e) deliberare sull'ammissibilità degli interventi di assistenza;
- f) dirigere e firmare la corrispondenza;
- g) emettere i mandati di pagamento;
- h) stipulare i contratti;
- i) rappresentare l'Istituto davanti le autorità amministrative e giudiziarie;
- l) sorvegliare l'andamento generale dell'Istituto.


Il Governatore infine compie tutti gli atti amministrativi, che dalla legge sono concessi.

ART. 16°) - Una Giunta di assistenza composta di quattro

*Fascino*

*Alfama*

*Asulla*





persone probe residenti in L'Aquila, eletta dal Governatore ha l'incarico di coadiuvarlo con voto consultivo nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Spetta alla Giunta di Assistenza segnalare al Governatore, per gli opportuni interventi, situazioni di particolare disagio che richiedano un pronto intervento di sostegno; illustrare le iniziative ritenute più consone, dare pareri e suggerimenti, curare i rapporti con Associazioni e Organizzazioni che a vario livello si interessino delle situazioni di disagio giovanile; prospettare modalità di impiego delle rendite della Fondazione, in assoluta conformità alle finalità statutarie.

ART. 17°) - I membri della Giunta durano in carica quattro anni, con rinnovo automatico per uguale periodo salvo disdetta da comunicare sei mesi prima della scadenza del mandato, non possono essere rieletti senza la interruzione almeno di un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo incarico.

ART. 18°) - La rinnovazione ordinaria dei membri avrà luogo nel mese di settembre ed avrà effetto al 1° gennaio di ciascun anno; alle surrogazioni straordinarie sarà provveduto subito che siasi verificata la vacanza.

L'anno principiato si ha per intero, i membri nominati in surrogazione di quelli decaduti, morti o dimessi dureranno in carica quanto sarebbero rimasti in carica i surrogati.



ART. 19°) - In caso di assenza o impedimento del Governatore ne terrà le veci quello di sua famiglia che fosse chiamato a succedergli a norma dei precedenti artt. 19, 20 e 21 sempre che sia di età maggiore, ovvero quello che sarà nominato dallo stesso Governatore. Altrimenti ne terrà le veci la Giunta di assistenza sotto la presidenza del membro più anziano per nomina.

ART. 20°) - Se la persona chiamata a succedere nell'Ufficio di Governatore non avesse compiuta l'età richiesta dalla legge per amministrare l'Ente, ne terrà l'Amministrazione la Giunta di Assistenza, sotto la presidenza del più anziano per nomina e resterà completamente in ufficio finché egli non abbia raggiunta la maggiore età.

ART. 21°) - Quando il Governatore avrà raggiunta tale età e prenderà l'Amministrazione saranno rinnovati quei membri della Giunta che avranno compiuto il loro mandato per scadenza del termine.

#### CAPO IV

##### PERSONALE

ART. 22°) - I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate dal regolamento.

ART. 23°) - Il servizio di esazione e di cassa è fatto di regola da persona estranea all'Ente, nominata quale segretario ed espressamente autorizzata dal Governatore, il quale

ne determina altresì le mansioni ed il compenso.

CAPO V

MEZZI DI SUSSISTENZA

ART. 24°) - I mezzi dell'Ente consistono nelle rendite della Fondazione, nelle contribuzioni di privati, Enti pubblici e privati, strutture organizzate di "Amici della Fondazione" che attraverso un'opera di divulgazione delle finalità dell'Ente, raccolgano elargizioni ed offerte per lo stesso.

ART. 25°) - Le norme per la regolare gestione economica dell'Ente non altrimenti che quelle per il servizio interno saranno stabilite da un apposito regolamento approvato dal Governatore.

ART. 26°) - Per le materie non previste nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

*Francesco Riva*

*Stavella Giannopoli*

